

**Regolamento** relativo ai criteri e alle procedure per la concessione di derivazione d'acqua, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettere c) e d), **Legge Regionale 29 aprile 2015, n. 11 «Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque».**

**Art. 3.**

*Presentazione della domanda di autorizzazione*

1. Le domande intese ad ottenere l'autorizzazione di attingimento devono essere presentate con i contenuti di cui all'art. 4, **entro il 31 marzo di ciascun anno, al fine di consentire agli enti competenti la valutazione complessiva dei prelievi richiesti, la loro compatibilità con le condizioni del corso d'acqua interessato e con le esigenze di tutela della risorsa e di razionalizzazione delle utilizzazioni.**
2. Le domande presentate oltre la data indicata dal comma 1 potranno essere accolte se non pregiudicano le esigenze di tutela quali-quantitativa della risorsa e risultano compatibili con le autorizzazioni già rilasciate secondo l'art. 40, comma 1, lettere c) e d) della legge regionale 11/2015.
3. I soggetti obbligati per legge a trasmettere al registro delle imprese il proprio indirizzo di posta elettronica certificata sono tenuti a presentare l'istanza intesa ad ottenere l'autorizzazione di attingimento esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata.
4. Le domande qualora presentate in forma cartacea dai soggetti di cui al comma 3 sono inammissibili: il responsabile del procedimento entro 30 giorni dal ricevimento della domanda comunica all'interessato l'inammissibilità della stessa e la sua archiviazione.